

INFORMATIVE IMPRESA&LAVORO

Dicembre 2019

Le informative per l'azienda

Le <i>news</i> di dicembre	pag.	2
Il committente versa le imposte per l'appaltatore	pag.	6
Contrasto alle indebite compensazioni e modalità di pagamento del modello F24	pag.	8
Convertito in Legge il Decreto Crisi	pag.	10
Agevolazione per assunzione di percettori di reddito di cittadinanza	pag.	15
Ampliamento delle tutele per malattia e degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata	pag.	19

L'agenda delle scadenze

Principali scadenze dal 1° al 31 dicembre 2019	pag.	21
--	------	----

Scadenze contrattuali

Principali scadenze contrattuali del mese di dicembre 2019	pag.	23
--	------	----

I formulari per l'ufficio paghe

Superamento della durata massima dei contratti a tempo determinato	pag.	25
--	------	----

Le agevolazioni per l'azienda

Sgravio contributivo per contratti di solidarietà	pag.	26
---	------	----

Le informative per l'azienda

GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Comunicazioni obbligatorie: sospesa l'entrata in vigore dei nuovi *standard*

Il Ministero del lavoro, con Decreto Direttoriale n. 847 del 18 novembre 2019, ha sospeso l'entrata in vigore dei nuovi *standard* del sistema informativo, con riferimento esclusivo al sistema delle comunicazioni di assunzione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, anche in somministrazione e per il lavoro marittimo. Pertanto, l'aggiornamento dei modelli concernenti le comunicazioni obbligatorie, previsti dal Decreto Anpal n. 465/2019 per il 21 novembre 2019, è posticipato a nuova data.

(Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 18/11/2019, n. 847)

Ccnl Terziario, distribuzione e servizi: siglato a Milano l'accordo territoriale per il lavoro stagionale

In data 6 novembre 2019 è stato sottoscritto da Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli e Uiltucs Lombardia l'accordo territoriale "Milano Città Turistica", che attua l'articolo 75 del Ccnl Terziario, distribuzione e servizi, permettendo alle aziende del settore commercio della Città di Milano di assumere lavoratori a tempo determinato in particolari periodi dell'anno avvalendosi della flessibilità delle attività stagionali.

(Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, Filcams-Cgil Milano, Fisascat-Cisl Milano Metropoli e Uiltucs Lombardia, accordo, 6/11/2019)

Cifa e Confsal: siglato accordo interconfederale

In data 28 ottobre 2019 Cifa e Confsal hanno siglato un accordo interconfederale per la promozione di un nuovo modello di relazioni industriali, il contrasto al dumping contrattuale e salariale e la definizione di un nuovo modello di rappresentatività sindacale.

(Cifa, Confsal, accordo interconfederale, 28/10/2019)

Pagamento Tfr e crediti di lavoro da parte del Fondo di garanzia: istruzioni operative

L'Inps, con messaggio n. 3854 del 24 ottobre 2019, ha aggiornato le istruzioni a suo tempo impartite, con messaggio n. 2084/2016, modificando quanto previsto al paragrafo 6.A, "Documenti necessari ai fini dell'istruttoria della domanda di intervento dei Fondi di garanzia in caso esecuzione individuale", dove l'Istituto ha chiarito quali sono i documenti da presentare a corredo della domanda di intervento del Fondo di garanzia, tra i quali si richiede la produzione dell'originale del titolo esecutivo in forza del quale è stata tentata l'esecuzione coattiva sul patrimonio del datore di lavoro.

In linea con quanto affermato da consolidata giurisprudenza di merito, l'Istituto ha precisato che la richiesta di produzione dell'originale del titolo esecutivo non è necessaria, poichè, per l'esercizio dell'azione di surroga nei diritti del lavoratore, l'Istituto può utilizzare copia conforme del titolo esecutivo, unitamente alla quietanza firmata dal lavoratore che ha ricevuto la prestazione.

L'Istituto offre, inoltre, chiarimenti in merito alle verifiche istruttorie da effettuare in caso di notifica del decreto ingiuntivo dopo la cancellazione delle società dal Registro Imprese.

(Inps, messaggio, 24/10/2019, n. 3854)

Codici contratto UniEmens: modifiche dal periodo di paga novembre 2019

L'Inps, con messaggio n. 3850 del 24 ottobre 2019, ha comunicato, con decorrenza dal periodo di paga

novembre 2019, le seguenti variazioni all'interno dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia UniEmens:

- l'istituzione di 19 nuovi codici contratto;
- l'aggiornamento della descrizione del codice contratto 223, che assume il significato di "CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB";
- la disattivazione dei codici contratto 202 e 271, in quanto riconducibili al "CCNL per il personale artistico scritturato a tempo determinato dai pubblici esercizi con attività di trattenimento e spettacolo – FIPE, SILB" (codice 223).

(Inps, messaggio, 24/10/2019, n. 3850)

IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

Rottamazione-ter: riaperti i termini per il pagamento della prima o unica rata scaduta il 31 luglio

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato del 28 ottobre 2019, ha reso noto che i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione-ter entro il 30 aprile 2019 e non hanno pagato la prima o unica rata scaduta lo scorso 31 luglio, possono rimettersi in regola, saldando quanto dovuto entro il 30 novembre, come stabilito l'articolo 37, D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), pubblicato nella G.U. n. 252/2019. L'Agenzia ricorda che la scadenza del 30 novembre, coincidente con la giornata festiva del sabato, slitta a lunedì 2 dicembre.

L'Agenzia delle entrate-Riscossione, con comunicato stampa dell'11 novembre 2019, ha reso noto che i contribuenti che hanno aderito ai 2 provvedimenti della pace fiscale, rottamazione-ter e saldo e stralcio delle cartelle, e che entro il 2 dicembre 2019 dovranno versare la rata prevista dal loro piano dei pagamenti, possono richiedere *on line* la copia della "Comunicazione delle somme dovute", la lettera già inviata con il conto degli importi da pagare e i relativi bollettini. L'Agenzia ha comunicato che è disponibile anche ContiTu, il servizio *web* che consente di scegliere autonomamente quali avvisi o cartelle contenuti nella "Comunicazione" si vogliono effettivamente pagare.

(Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa, 28/10/2019;

Agenzia delle entrate-Riscossione, comunicato stampa, 11/11/2019)

Bando #Conciliamo: nuovo avviso per le imprese che investono nel welfare aziendale

In data 8 novembre 2019 il Dipartimento per le politiche della famiglia del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il nuovo avviso del bando #Conciliamo, che destina 74 milioni di euro ai progetti di conciliazione famiglia-lavoro. In particolare, l'avviso ha come obiettivi specifici il rilancio demografico, incremento dell'occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il sostegno alle famiglie con disabilità, la tutela della salute, il contrasto all'abbandono degli anziani.

(Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, avviso bando #Conciliamo, 8/11/2019)

Impatriati: ancora chiarimenti dalle Entrate

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 475 dell'8 novembre 2019, ha chiarito che non può fruire del regime speciale per lavoratori impatriati il funzionario UE che, pur iscritto all'Aire, abbia fatto spesso ritorno in Italia per motivi familiari, elemento da cui si deduce che lo stesso si sia trasferito in Lussemburgo "in ragione esclusivamente dell'esercizio delle ... funzioni al servizio dell'Unione".

(Agenzia delle entrate, interpello, 8/11/2019, n. 475)

Frontalieri: tassazione del reddito e adempimenti del sostituto d'imposta

L'Agenzia delle entrate, con risposta a interpello n. 433 del 28 ottobre 2019, ha offerto chiarimenti relativamente alla tassazione del reddito da lavoro dipendente di un lavoratore frontaliere residente in Francia che presti lavoro in Italia e sia iscritto all'Aire.

Posto che il contribuente risulti fiscalmente residente in Francia e assuma lo status di frontaliere, l'Agenzia precisa che il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia deve essere assoggettato a imposizione esclusiva in Francia e non è, pertanto, sottoposto a tassazione nel nostro Paese.

Per quel che concerne gli adempimenti a carico del sostituto d'imposta, essi possono, sotto la propria responsabilità, applicare direttamente l'esenzione o le minori aliquote convenzionali, soltanto previa presentazione, da parte dei beneficiari del reddito, della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo possesso di tutti i requisiti previsti dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Francia per la sua applicazione. Pertanto, il sostituto d'imposta, non essendo obbligato ad applicare il regime convenzionale, in caso d'incertezza sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, è tenuto a operare le ritenute con le modalità previste dall'articolo 23, D.P.R. 600/1973.

Si precisa che l'istante, pur subendo le ritenute dal datore di lavoro italiano, non è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia, qualora abbia come unico reddito quello da lavoro dipendente e non ricorrano altre circostanze tali per cui sia tenuto, secondo la normativa italiana, alla presentazione di detta dichiarazione. Il contribuente, per ottenere la restituzione delle ritenute subite, potrà inoltrare apposita istanza all'Agenzia delle entrate - Centro Operativo di Pescara, entro il termine di 48 mesi dalla data del prelevamento dell'imposta.

(Agenzia delle entrate, interpello, 28/10/2019, n. 433)

Contribuzione aggiuntiva lavoratori collocati in aspettativa/distacco sindacale: precisazioni

L'Inps, con messaggio n. 3872 del 25 ottobre 2019, ha offerto precisazioni in merito all'ambito di applicazione della circolare n. 129/2019, che ha effettuato una ricognizione normativa e operativa della contribuzione aggiuntiva a favore dei lavoratori collocati in aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 31, L. 300/1970, ovvero in distacco sindacale con diritto alla retribuzione a carico del datore di lavoro.

(Inps, messaggio, 25/10/2019, n. 3872)

Incentivi alle imprese di autotrasporto: decreti in G.U.

Sono stati pubblicati sulla G.U. n. 250 del 24 ottobre 2019 tre decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi a misure incentivanti per le imprese del settore dell'autotrasporto:

- D.M. 22 luglio 2019: modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019;
- D.M. 27 agosto 2019: modifica del decreto 22 luglio 2019 concernente le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2019;
- Decreto 11 ottobre 2019: disposizioni di attuazione delle misure incentivanti per le imprese di autotrasporto per l'annualità 2019.

(Mit, decreti, G.U. 24/10/2019, n. 250)

PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

Previndai: dichiarazione contributi non dedotti 2018 per familiari fiscalmente a carico

Previndai, con comunicato del 12 novembre 2019, ha ricordato che il familiare del dirigente deve comunicare entro il 31 dicembre 2019, tramite il modulo 659, l'ammontare dei contributi 2018 non dedotti, in modo che non siano tassati al momento dell'erogazione della prestazione.

(Previndai, comunicato, 12/11/2019)

Rivalutazione prestazione infortunio sul lavoro e malattia professionale: istruzioni operative

L'Inail, con circolare n. 30 dell'8 novembre 2019, dopo aver ricordato che con 3 D.M. del 2 agosto 2019 sono state rivalutate le prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale per i settori industria, agricoltura, navigazione e medici radiologi a decorrere dal 1° luglio 2019, ha illustrato i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Strutture territoriali ai fini della riliquidazione.

(Inail, circolare, 8/11/2019, n. 30)

Rilasciata la nuova applicazione "Cruscotto Cig e Fondi"

L'Inps, con messaggio n. 4065 del 7 novembre 2019, ha comunicato il rilascio del nuovo Cruscotto denominato "Cruscotto Cig e Fondi" (in sostituzione di quello precedente denominato "Evidenze CIG" e illustrato con il messaggio n. 3455/2018) che integra la sezione relativa ai "Fondi".

L'applicazione è accessibile nell'apposita sezione dedicata al Fondo di integrazione salariale (Fis) e ai Fondi di solidarietà bilaterali e prossimamente sarà presente anche in un'apposita sezione del "Cassetto previdenziale".

In particolare, i datori di lavoro iscritti ai citati Fondi, mediante il nuovo Cruscotto potranno verificare, in aggiunta alle informazioni in materia di integrazioni salariali, anche l'ammontare della contribuzione dovuta/versata, che andrà a determinare il c.d. tetto aziendale. Attraverso questo nuovo strumento, le aziende iscritte alle diverse Gestioni potranno utilizzare le varie funzioni di consultazione previste per:

- verificare il corretto contenuto dei flussi UniEmens relativamente ai parametri di coerenza, calcolo, compatibilità e congruità, nonché lo stato delle denunce individuali con l'evidenza delle anomalie eventuali e la spiegazione degli errori riscontrati;
- verificare per ciascuna autorizzazione il montante generato e il contributo addizionale calcolato, nonché i termini di scadenza e decadenza;
- verificare per ciascuna azienda, relativamente alle aziende afferenti ai Fondi di solidarietà, il valore del contributo ordinario risultante dalle dichiarazioni UniEmens.

(Inps, messaggio, 7/11/2019, n. 4065)

Le informative per l'azienda

Oggetto: IL COMMITTENTE VERSA LE IMPOSTE PER L'APPALTATORE

Si comunica che il D.L. 124/2019, pubblicato in G.U. 26 ottobre 2019, prevede nuovi adempimenti fiscali in capo al committente che ha affidato un'opera o un servizio a un appaltatore.

Tale nuovo adempimento decorrerà dal 1° gennaio 2020, fatti salvi eventuali correttivi che saranno posti dalla Legge di conversione del D.L..

Tale disposizione pone in capo all'appaltatore e ai committenti una serie di adempimenti, che di seguito si riepilogano.

Adempimenti in capo all'appaltatore

L'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno corrispondere l'importo corrispondente all'ammontare complessivo del versamento d'imposta dovuto con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla scadenza del versamento prevista al 16 del mese successivo l'effettuazione del pagamento delle retribuzioni, su specifico conto corrente bancario o postale comunicato dal committente all'impresa affidataria o appaltatrice e da quest'ultima alle imprese subappaltatrici. Entro i 5 giorni dal versamento, al fine di consentire al committente il "riscontro" dell'ammontare complessivo degli importi ricevuti con le trattenute effettuate dalle imprese, i medesimi soggetti dovranno trasmettere tramite Pec al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice:

1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori (da ora, per semplicità, "Report Lavoratori"), identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l'effettuazione dei versamenti;
3. i dati identificativi del bonifico effettuato.

L'impresa appaltatrice o affidataria che abbia maturato il diritto a ricevere i corrispettivi potrà richiedere al committente la compensazione totale o parziale delle somme necessarie all'esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.

A mente del comma 7, le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili per il versamento dell'imposta, senza possibilità di compensazione, laddove entro il termine dei 5 giorni non abbiano provveduto:

- all'esecuzione del versamento al committente;
- alla trasmissione della richiesta di scomputo dal valore da fatturare;
- alla trasmissione dei dati previsti nel report sopra indicato.

Il ruolo del committente

Il committente che ha ricevuto le somme necessarie all'effettuazione del versamento lo esegue, senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie, tramite modello di delega F24 entro la scadenza del 16 del mese, in luogo del soggetto che ha effettuato le ritenute e indicando nella delega di pagamento il codice fiscale dello stesso quale soggetto per conto del quale il versamento è eseguito. Per consentire tale operazione con ogni probabilità il committente dovrà predisporre tante deleghe di pagamento F24 quanti sono gli appaltatori e i subappaltatori, indicando il codice fiscale degli stessi in apposita sezione. In questo senso sarebbe opportuno contrattualmente inserire una clausola nella quale specificare che l'appaltatore e i singoli subappaltatori provvederanno a consegnare apposita delega di pagamento compilata al committente.

Una volta ricevute le informazioni dei lavoratori interessati all'appalto, il committente dovrà verificare la coerenza numerica dell'importo indicato a titolo di ritenuta con quanto indicato a titolo di versamento. Si presume che il "riscontro" dovrà essere effettuato sul valore complessivo delle ritenute e non sul dettaglio dei singoli codici tributo.

I committenti sono responsabili per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell'ammontare dei bonifici ricevuti e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL MODELLO F24

Il D.L. 124/2019, in vigore dal 27 ottobre 2019 e contenente disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, che dovrà essere convertito in legge, sta creando perplessità con particolare riguardo all'obbligo di pagare il modello F24, riferito alle paghe e contenente anche crediti maturati dal sostituto d'imposta, attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate già da subito, tenuto presente che la novità si applica ai crediti maturati dal 2019 e anche ai soggetti non titolari di partita Iva.

Tale modalità di invio dei pagamenti favorisce i controlli preventivi dell'Amministrazione finanziaria rispetto all'effettiva spettanza dei crediti indicati sul modello F24.

La norma modifica l'articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, determinando l'obbligo per il sostituto d'imposta/datore di lavoro, in presenza di crediti, di inoltrare la delega di pagamento a mezzo della procedura Entratel o Fisconline, anziché tramite *remote banking* o similari.

La procedura consente, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, di scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazione di crediti, salvo quelli maturati in qualità di sostituti d'imposta, che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni prive del visto di conformità.

Dal mese di marzo 2020, nel caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento per effetto dell'attività di controllo, si dovrebbe applicare la sanzione di 1.000 euro per ciascuna delega non eseguita.

Nella relazione illustrativa della norma si legge quali siano i requisiti necessari per poter utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- obbligo dal 2020 di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui (solo per imposte dirette/addizionali, Irap e imposte sostitutive oltre all'Iva, esclusi i crediti del sostituto d'imposta);
- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, anche per i soggetti non titolari di partita Iva (anche per le compensazioni dei crediti effettuate dai sostituti d'imposta/datori di lavoro per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/*bonus* erogati ai dipendenti, quali ad esempio i rimborsi da 730 e il *bonus* 80 euro).

L'articolo 3 dello statuto del contribuente, in tema di efficacia temporale delle norme tributarie, stabilisce che le disposizioni tributarie:

- non hanno effetto retroattivo e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
- non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Tale obbligo, inoltre, dovrebbe sussistere solo in caso di compensazione con debiti (erariali/contributivi, per esempio Iva o Inps) di natura diversa rispetto ai crediti del sostituto d'imposta (ritenute o addizionali), stando ai contenuti della risoluzione n. 68/E/2017 dell'Agenzia delle entrate.

Non risultano al momento chiarimenti ufficiali specifici sul tema. Il parere n. 2/2019 della Fondazione studi dei consulenti del lavoro ritiene immediatamente applicabile la disposizione.

Ciò premesso:

- chi abbia già incaricato lo studio di pagare per suo conto il modello F24 non ha alcun problema, dato che noi già utilizziamo i servizi telematici dell’Agenzia;
- chi, invece, non ci avesse affidato l’incarico e ritenesse opportuno adeguarsi sin da subito alle novità, può farlo provvedendo direttamente (servono le credenziali per l’uso dei servizi telematici) o a mezzo intermediario (noi o il commercialista), previa richiesta.

Le informative per l'azienda

Oggetto: CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO CRISI

È stata pubblicata sulla G.U. n. 257/2019 la Legge 2 novembre 2019, n. 128, di conversione del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, avente per oggetto disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, c.d. Decreto Crisi.

Nella tabella che segue si riepilogano le principali disposizioni introdotte dal Decreto, tenuto conto delle modifiche apportate in sede di conversione. Tra le principali novità, oltre all'introduzione di un'articolata disciplina dei c.d. *riders* e del lavoro su piattaforma, si segnala la modifica apportata all'articolo 2, D.Lgs. 81/2015: le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, determinavano la qualificazione come etero-organizzate.

Modifiche al D.Lgs. 81/2015	
Articolo 1	Sul D.Lgs. 81/2015, il c.d. Testo Unico dei contratti di lavoro, il Decreto Crisi, a seguito delle modifiche apportate in sede di conversione in Legge, interviene, da una parte, modificando la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative etero-organizzate e ampliando le tutele in materia di malattia, maternità, congedi parentali e degenza ospedaliera, dall'altra introduce una compiuta e articolata disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, condensata nel nuovo Capo V-bis, D.Lgs. 81/2015.
Lavoro etero-organizzato	
Comma 1, lettera a	Le collaborazioni coordinate e continuative possono essere qualificate come etero-organizzate, ipotesi da cui deriva l'applicazione delle norme del lavoro subordinato, anche solo in caso di prevalenza dell'attività personale (la norma previgente richiedeva come presupposto l'esclusività dell'attività personale), senza più alcun riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, aspetti del rapporto che, nella versione previgente dell'articolo 2, erano determinanti nella qualificazione come etero-organizzate. Mediante le modifiche operate, l'utilizzo delle collaborazioni coordinate e continuative appare assai complicato, in quanto sono venuti meno i requisiti che in via esclusivamente potevano determinare l'etero organizzazione (i tempi e il luogo), ora dimostrabile anche sulla base di altri aspetti dell'esecuzione della prestazione. Inoltre, viene previsto che le disposizioni sull'etero-organizzazione siano applicabili anche qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.
Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata	
Comma 1, lettera b	L'articolo 1, comma 1, lettera b), Decreto Crisi, dispone, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-bis nel D.Lgs. 81/2015, l'ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione separata Inps. L'Istituto previdenziale ha emanato con estrema celerità le prime istruzioni operative, con circolare n. 141/2019. In particolare, per i soggetti iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad

	<p>altre forme previdenziali obbligatorie (iscritti alla predetta gestione con aliquota contributiva piena), viene modificato il requisito contributivo per accedere all'indennità di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera, nonché ai congedi di maternità e parentali, richiesto ai lavoratori, ora pari a 1 mensilità nei 12 mesi precedenti l'evento (precedentemente fissato in 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'evento), mentre viene confermato quello reddituale.</p> <p>Infine, la misura vigente dell'indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%, andando così a modificare la misura dell'indennità giornaliera di malattia.</p>
Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali	
Comma 1, lettera c	Viene introdotta una compiuta e articolata disciplina del lavoro tramite piattaforme digitali, contenuta nel nuovo Capo V-bis, D.Lgs. 81/2015.
Articolo 47-bis, D.Lgs. 81/2015	<p>Scopo, oggetto e ambito di applicazione</p> <p>Il nuovo Capo V-bis stabilisce livelli minimi di tutela per i lavoratori autonomi che svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore (articolo 47, comma 2, lettera a), del codice della strada), attraverso piattaforme anche digitali (c.d. <i>riders</i>).</p> <p>Si considerano piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche utilizzati dal committente che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone il compenso e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.</p>
Articolo 47-ter, D.Lgs. 81/2015	<p>Forma contrattuale e informazioni</p> <p>I contratti individuali di lavoro dei <i>riders</i> devono essere provati per iscritto e i lavoratori devono ricevere ogni informazione utile per la tutela dei loro interessi, dei loro diritti e della loro sicurezza.</p> <p>In caso di violazione, si applica l'articolo 4, D.Lgs. 152/1997, e il lavoratore ha diritto a un'indennità risarcitoria di entità non superiore ai compensi percepiti nell'ultimo anno, determinata equitativamente con riguardo alla gravità e alla durata delle violazioni e al comportamento delle parti.</p> <p>Inoltre, è espressamente stabilito che tale violazione dovrà essere valutata come elemento di prova delle condizioni effettivamente applicate al rapporto di lavoro e delle connesse lesioni dei diritti previsti.</p>
Articolo 47-quater, D.Lgs. 81/2015	<p>Compenso</p> <p>I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale possono definire criteri di determinazione del compenso complessivo che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell'organizzazione del committente.</p> <p>In assenza di contrattazione collettiva, i <i>riders</i> non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate e ai medesimi lavoratori deve essere garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.</p> <p>Inoltre, ai <i>riders</i> deve essere garantita un'indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli, determinata dai contratti collettivi, o in difetto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.</p>
Articolo 47-quinquies,	<p>Divieto di discriminazione</p> <p>Ai <i>riders</i> si applicano la disciplina antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del</p>

D.Lgs. 81/2015	<p>lavoratore previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l'accesso alla piattaforma.</p> <p>L'esclusione dalla piattaforma e le riduzioni delle occasioni di lavoro ascrivibili alla mancata accettazione delle precedenti richieste di prestazione sono vietate.</p>
Articolo 47-sexies, D.Lgs. 81/2015	<p>Protezione dei dati personali</p> <p>I dati personali dei lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al codice di cui al D.Lgs. 196/2003.</p>
Articolo 47-septies, D.Lgs. 81/2015	<p>Copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</p> <p>I lavoratori che svolgono la loro attività attraverso le piattaforme digitali sono comunque soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Inail: il premio di assicurazione è determinato in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta e, come retribuzione imponibile, si assume la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.</p> <p>Tutti gli adempimenti, ai fini dell'assicurazione Inail, devono essere effettuati dal committente che utilizza la piattaforma anche digitale, tenuto inoltre nei confronti dei <i>riders</i>, a propria cura e spese, al rispetto del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro.</p>
Articolo 47-octies, D.Lgs. 81/2015	<p>Osservatorio</p> <p>Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni del presente capo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un osservatorio permanente. L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro, dall'Inps e dall'Inail, gli effetti delle disposizioni del Capo V-bis e può proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale.</p>
Comma 2	<p>L'articolo 47-quater, D.Lgs. 81/2015, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi 12 mesi (3 novembre 2020) dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Crisi.</p> <p>L'articolo 47-septies, D.Lgs. 81/2015, introdotto dal comma 1, lettera c), si applica decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto.</p>

Modifica al D.Lgs. 22/2015 – DIS-COLL

Articolo 2	<p>Con effetto dalla data di entrata in vigore del Decreto Crisi (5 settembre 2019), mediante modifica dell'articolo 15, comma 2, lettera b), D.Lgs. 22/2015, si prevede che, ai fini del riconoscimento della DIS-COLL, i richiedenti debbano poter far valere almeno un mese (in precedenza erano 3) di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento. Sono confermati gli ulteriori congiunti requisiti necessari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. 181/2000, e successive modificazioni; • poter far valere, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di durata pari almeno a un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione.
------------	---

Modifica al D.L. 34/2019 – Isee

Articolo 7	<p>Dal 1° gennaio 2020, la Dsu ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella Dsu sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente, ferma restando la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'Isee corrente da individuarsi entro 6 mesi con decreto ministeriale.</p> <p>Nei casi in cui la Dsu sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima del 3 novembre 2019, si applica la disciplina precedente.</p>
------------	--

Modifica all'articolo 13, L. 68/1999 – Fondo per il diritto al lavoro dei disabili

Articolo 8	<p>Per la concessione di incentivi ai datori di lavoro che assumano lavoratori disabili con determinate caratteristiche, il Fondo è altresì alimentato da versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale, da eseguirsi all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate al medesimo Fondo, secondo modalità che saranno definite con D.M..</p>
------------	--

Modifica al D.Lgs. 150/2015

Comunicazioni obbligatorie

Articolo 3-bis	<p>Allo scopo di semplificare gli adempimenti per i datori di lavoro, le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro sono comunicate per via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che le mette a disposizione di Anpal, Regioni, Inps, Inail e INL per le attività di rispettiva competenza.</p>
----------------	---

Ricorso all'Anpal

Articolo 8-bis	<p>Mediante la sostituzione del comma 12 all'articolo 21, D.Lgs. 150/2015, avverso il provvedimento dei Centri per l'impiego relativi alle sanzioni e ai recuperi relativi a NASpl e DIS-COLL, viene previsto un ricorso all'Anpal, che provvede a istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali. Avverso il provvedimento emesso dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano è ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento di cui all'articolo 3, D.P.R. 280/1974, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 1, comma 5, del decreto.</p>
----------------	---

Esonero dal contributo addizionale per integrazione guadagni

Articolo 11, commi 1 e 3	<p>Le imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a 15 mesi, sono esonerate dalla contribuzione addizionale previa autorizzazione del Ministero del lavoro, previo accordo governativo tra l'impresa e le organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali. L'accordo è stipulato entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, decorsi i quali si intendono non più presenti i predetti impegni aziendali. Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019 e di 6,9 milioni di euro per l'anno 2020.</p> <p>Qualora nel corso della procedura di stipula dell'accordo emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, il Ministero del lavoro non può procedere alla sottoscrizione dell'accordo governativo e conseguentemente non può prendere in considerazione</p>
--------------------------	--

	<p>ulteriori domande di accesso ai benefici di cui al presente comma. L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia e delle finanze.</p> <p>L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>
--	---

Modifica al D.P.R. 1525/1963 – Esenzione contributo addizionale per contratti stagionali	
<p>Articolo 11, commi 2-bis e 3</p>	<p>Per contenere lo spopolamento delle aree di montagna, sostenendone l'economia e incrementando l'offerta di lavoro, all'elenco delle attività stagionali di cui al D.P.R. 1525/1963, per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è stata aggiunta la seguente: "<i>attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci</i>".</p> <p>L'efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.</p>

Le informative per l'azienda

Oggetto: AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONE DI PERCETTORI DI REDDITO DI CITTADINANZA

L'Inps finalmente scioglie la riserva per l'applicazione dell'incentivo all'assunzione di percettori del reddito di cittadinanza, rendendo noto che sul sito internet www.inps.it, nella sezione "Portale delle Agevolazioni" (ex sezione DiResCo), è disponibile il modulo di richiesta dell'agevolazione, denominato "SRDC - Sgravio Reddito di Cittadinanza – art. 8 del d.l. n. 4/2019".

Il datore di lavoro interessato ad accedere all'incentivo dovrà inviare la domanda telematica per il riconoscimento dell'agevolazione, nonché la determinazione dell'importo e della durata.

L'Istituto, una volta ricevuta la domanda telematica, mediante i propri sistemi informativi centrali:

- verificherà preventivamente che il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (*vacancy*) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal;
- calolerà l'ammontare e la durata del beneficio spettante in base alle informazioni sul reddito di cittadinanza in suo possesso e in base all'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore dichiarati nella richiesta;
- consulterà, qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013, il Registro nazionale degli aiuti di Stato per verificare che per quel datore di lavoro vi sia possibilità di riconoscere aiuti *de minimis*;
- fornirà un riscontro di accoglimento della domanda, contestualmente elaborando il relativo piano di fruizione qualora risulti che:
 - il datore di lavoro abbia comunicato la disponibilità dei posti vacanti (*vacancy*) alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l'Anpal;
 - il lavoratore sia percettore del Rdc;
 - vi sia sufficiente capienza di aiuti *de minimis* in capo al datore di lavoro.

Con riferimento ai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola viene, altresì, precisato che nel calcolo dell'ammontare del beneficio spettante si terrà conto della quota di contribuzione dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore al netto degli esoneri per zone montane e svantaggiate e della quota (0,30 punti percentuali), destinata al finanziamento delle iniziative di formazione continua dirette ai lavoratori dipendenti del settore agricolo.

L'importo dell'incentivo riconosciuto dalle procedure telematiche costituirà l'ammontare massimo dell'agevolazione che potrà essere fruita nelle denunce contributive.

Lo sgravio sarà riconosciuto in base alla minor somma tra il beneficio mensile del RdC spettante al nucleo familiare, il tetto mensile di 780 euro e i contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore calcolati con riferimento al rapporto di lavoro a tempo pieno. Pertanto, nelle ipotesi di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in *part-time* sarà onere del datore di lavoro eventualmente riparametrare l'incentivo spettante in base ai contributi effettivamente dovuti e fruire dell'importo ridotto.

Con specifico riferimento agli aiuti *de minimis*, si fa presente che l'Inps provvederà al riconoscimento dell'incentivo, sia per il datore di lavoro che per l'Ente di formazione, solo dopo aver accertato che vi sia

disponibilità, nel limite del regime *de minimis*, dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione. Fino alla data della completa ultimazione delle attività di implementazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai fini del calcolo degli aiuti *de minimis*, farà fede la dichiarazione sostitutiva resa al riguardo dal datore di lavoro o dal suo intermediario.

Da ultimo, si ricorda che nella medesima istanza di autorizzazione sarà necessario indicare se l'assunzione del beneficiario del RdC riguardi un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al patto di formazione. Tale circostanza, infatti, determina per il datore di lavoro una fruizione del beneficio in misura ridotta, in quanto una quota dell'incentivo - pari all'importo mensile già riconosciuto al datore di lavoro sulla base delle regole che determinano la misura dello stesso e, comunque, non superiore alla metà del reddito di cittadinanza spettante - viene riconosciuta, sempre in forma di sgravio contributivo, anche all'Ente di formazione che ha qualificato o riquilificato il lavoratore assunto. Al riguardo, si precisa che l'Ente di formazione potrà verificare l'ammontare dello sgravio spettante mediante la consultazione di un'apposita *utility* messa a disposizione dall'Istituto.

Si evidenzia che i datori di lavoro che versano la contribuzione agricola potranno verificare l'attribuzione del codice di autorizzazione "CD" e "CP" - attribuiti, rispettivamente, per i beneficiari del RdC assunti per un'attività lavorativa coerente o meno all'eventuale percorso formativo seguito in base al patto di formazione - consultando le sezioni "Codici Autorizzazione" e "Lavoratori Agevolati" della posizione contributiva del Cassetto previdenziale aziende agricole.

È opportuno evidenziare che, anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'Anpal e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dello sgravio di cui si tratta.

La fruizione del beneficio per il datore di lavoro e per l'ente di formazione accreditato potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (flusso UniEmens o DMAG) secondo le indicazioni di seguito riportate.

Al riguardo, si precisa che anche per l'Ente formatore il diritto alla fruizione dell'incentivo è subordinato al rispetto delle condizioni previste ossia:

- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro autorizzati che intendono fruire dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, esporranno il beneficio spettante valorizzando all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDCP", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente formatore

I datori di lavoro autorizzati, per esporre il beneficio spettante, a partire dal flusso UniEmens di competenza novembre 2019, dovranno valorizzare, all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <Incentivo> i seguenti elementi:

- nell'elemento <TipoIncentivo> dovrà essere inserito il valore "RDCD", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <CodEnteFinanziatore> dovrà essere inserito il valore "Hoo" (Stato);
- nell'elemento <ImportoCorrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo posto a conguaglio relativo al mese corrente.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno avvalersi della procedura di regolarizzazione.

L'Ente formatore recupererà la parte di incentivo spettante, messo a disposizione dall'Istituto, valorizzando all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice di nuova istituzione "L524", avente il significato di "conguaglio Incentivo reddito di cittadinanza ridotto Ente Formatore art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019".

Datori di lavoro che versano i contributi agricoli

I datori di lavoro agricoli ammessi allo sgravio, che intendono fruire del beneficio a decorrere dalla denuncia di competenza relativa al IV trimestre 2019, dovranno esporre il beneficio attenendosi alle istruzioni fornite dall'Istituto con messaggio n. 4099/2019.

Le denunce contenenti l'agevolazione in esame saranno sottoposte nella fase di invio alla verifica dell'ammissione all'incentivo.

Nelle denunce contributive con riferimento al lavoratore agevolato, oltre ai consueti dati retributivi, il datore di lavoro dovrà indicare i seguenti ulteriori campi:

- Tipo Retribuzione: "Y";
- CODAGIO: indicare il valore "CD" (per lavoratori assunti per un'attività lavorativa coerente al percorso formativo seguito) "CP" (per i lavoratori assunti per un'attività lavorativa non coerente al percorso formativo seguito);
- retribuzione: l'importo dell'agevolazione autorizzata relativa al mese corrente.

Il calcolo dell'importo dell'incentivo spettante all'azienda sarà effettuato a cura dell'Istituto a seguito dell'elaborazione dei dati trasmessi con le denunce.

In sede di tariffazione, dopo il calcolo del dovuto, previa applicazione della riduzione per zone montane e svantaggiate, sarà determinato l'importo dell'incentivo mensile spettante per il lavoratore agevolato sulla base delle retribuzioni dichiarate.

Qualora l'incentivo mensile, calcolato come sopra descritto, è inferiore al valore indicato per la retribuzione relativa al tipo retribuzione "Y", verrà riconosciuto lo sgravio calcolato dall'Istituto. Se l'incentivo mensile calcolato è superiore, verrà riconosciuto lo sgravio indicato nel tipo retribuzione "Y", fermo restando il limite massimo autorizzato.

Per il recupero dell'incentivo relativo ai mesi di competenza da aprile 2019 a ottobre 2019, le aziende dovranno rivolgersi alla Struttura territoriale di riferimento.

L'Ente formatore potrà recuperare la quota di incentivo spettante come da istruzioni sopra riportate.

Datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens sezione <ListaPosPA>. Compilazione della dichiarazione contributiva

⇒ Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'incentivo in misura piena

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di novembre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "R", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

⇒ Modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell'agevolazione in misura ridotta per assunzione successiva all'intervento dell'Ente formatore

I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica, autorizzati alla fruizione dell'incentivo, a partire dal flusso UniEmens - ListaPosPA di ottobre 2019 dovranno dichiarare nell'elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull'imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l'elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell'elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l'anno di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento del beneficio;
- nell'elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore "S", avente il significato di "Incentivo reddito di cittadinanza art.8 del decreto legge 28 gennaio 2019 ridotto";
- nell'elemento <Importo> dovrà essere indicato l'importo del contributo oggetto del beneficio.

Nella denuncia del mese di novembre 2019 potrà essere effettuato anche il recupero relativo ai mesi da aprile 2019 a ottobre 2019 tramite la valorizzazione dei predetti elementi.

Si evidenzia che l'agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

Per il recupero della quota di incentivo spettante all'Ente Formatore, si rinvia alle indicazioni già fornite, più sopra, per i datori di lavoro che operano con il sistema UniEmens.

Le informative per l'azienda

Oggetto: AMPLIAMENTO DELLE TUTELE PER MALATTIA E DEGENZA OSPEDALIERA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Il D.L. 101/2019, convertito dalla L. 128/2019, ha ampliato la tutela previdenziale relativa all'indennità giornaliera di malattia e all'indennità di degenza ospedaliera per gli iscritti alla Gestione separata; l'Inps, con la circolare n. 141/2019, ha illustrato le novità normative, fornendo le prime istruzioni.

Lavoratori interessati

Lavoratori iscritti alla Gestione separata, non iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria e non titolari di pensione, con aliquota contributiva piena.

Eventi interessati

La norma è in vigore dal 5 settembre 2019, pertanto gli eventi di malattia e le degenze ospedaliere iniziate precedentemente, anche se ancora in corso alla citata data, ricadono nell'ambito di applicazione della previgente normativa.

Requisiti reddituali e contributivi

Le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019, sono riconosciute se:

- nei 12 mesi precedenti l'evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione separata;
- nell'anno solare che precede quello in cui è iniziato l'evento, il reddito individuale, assoggettato a contributo presso la Gestione separata, non sia superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.

Misura delle prestazioni

⇒ *Degenza ospedaliera*

Per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 44,95 euro (16%), in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
- 67,43 euro (24%), in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
- 89,90 euro (32%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

⇒ *Indennità di malattia*

La misura della prestazione è pari al 50% dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera, conseguentemente, per gli eventi iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l'indennità corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, a:

- 22,48 euro (8%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;

- 33,71 euro (12%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
- 44,95 euro (16%), se nei 12 mesi precedenti l'evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

⇒ *Indennità di malattia per patologie gravi*

I periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche o di gravi patologie cronico-degenerative ingratescenti o che, comunque, comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100%, sono equiparati alla degenza ospedaliera, quindi, agli eventi intervenuti a decorrere dal 5 settembre 2019, si applicano le nuove disposizioni, sia con riguardo ai requisiti contributivi richiesti sia alle percentuali da applicare per il calcolo dell'indennità.

L'agenda delle scadenze

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 DICEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 dicembre 2019, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Gli adempimenti sono inseriti con le loro scadenze naturali: nel caso in cui cadano di sabato e nei giorni festivi, e siano prorogati al primo giorno feriale successivo, è indicata tra parentesi la data di effettiva scadenza.

Giovedì 5 dicembre

Chimici – Distinta contributi previdenza complementare

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

Lunedì 16 dicembre

Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d'imposta

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

Imposta sostitutiva Tfr – Sostituti d'imposta

Versamento dell'imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del fondo TFR maturata nel 2019.

Irpef versamento secondo acconto modello 730 – Sostituti d'imposta

Versamento della seconda o unica rata di acconto Irpef, trattenuta sulle retribuzioni del mese precedente, ai lavoratori che hanno chiesto l'assistenza fiscale (modello 730/4).

Contributi Inps – Gestione separata

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

Contributi Inps – Pescatori autonomi

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

Contributi Inps – Datori di lavoro

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al secondo trimestre 2019.

Contributi Inps ex Enpals – Versamento

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

Contributi Inpgi – Versamento

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

Contributi Casagit – Versamento

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

Venerdì 20 dicembre

Fonchim – Contributi previdenza complementare

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

Martedì 31 dicembre

UniEmens – Invio telematico

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEMens relativa al mese precedente.

Inps - Versamenti volontari

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al 3° trimestre 2019.

Scadenze contrattuali

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI DICEMBRE 2019

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di dicembre 2019.

ALIMENTARI PMI - ACCORDO 16 SETTEMBRE 2019	
SETTORE ALIMENTARI	⇒ <i>Settore alimentari</i> Quadri: € 2.394,07 ⇒ <i>Panifici industriali</i> Livello 1: € 1.507,05

CARTA INDUSTRIA - ACCORDO 30 NOVEMBRE 2016	
TRATTAMENTO DI GARANZIA QUADRI	La retribuzione annua effettiva del quadro non può essere inferiore al trattamento economico tabellare annuo, maggiorato del 7%. Nel caso in cui la retribuzione effettivamente percepita nell'anno sia inferiore a questo minimo garantito (tabellare + 7%), la differenza sarà corrisposta nel mese di dicembre come "importo annuo aggiuntivo onnicomprensivo".

CERAMICA INDUSTRIA - ACCORDO 16 NOVEMBRE 2016	
MINIMI TABELLARI	⇒ <i>Settore ceramica domestica e tecnica, sanitaria e stoviglieria</i> Categoria A1: € 2.119,51

ELETTRICITÀ - ACCORDO 9 OTTOBRE 2019	
UNA TANTUM	Livello QS: € 145,97

LABORATORI DI ANALISI FEDERLAB-CIFA - ACCORDO 26 MARZO 2019	
MINIMI TABELLARI	Categoria Q: € 2.265,10 ⇒ <i>Lavoratori di primo ingresso e contratto di reimpiego</i> Categoria E: 1° anno € 1.246,21; 2° anno € 1.412,37

METALMECCANICA INDUSTRIA - ACCORDO 26 NOVEMBRE 2016	
ELEMENTO DI MENSILIZZAZIONE	Agli operai in forza al 31 dicembre 2008, con la retribuzione del mese di dicembre viene riconosciuta un'erogazione annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti a titolo di elemento individuale annuo di mensilizzazione non assorbibile.

POLIGRAFICI - ACCORDO 19 DICEMBRE 2018	

INDENNITÀ INTEGRATIVA TEMPORANEA	Livello Q: € 32,89
-------------------------------------	--------------------

SERVIZI ASSISTENZIALI ANFFAS - ACCORDO 29 GENNAIO 2019	
MINIMI TABELLARI	Categoria F6: € 3.419,12
UNA TANTUM	L'accordo stabilisce l'erogazione di un' <i>una tantum</i> , per il triennio 2014-2016, pari a € 450 per il livello C2, da corrispondere al personale in servizio al 29 gennaio 2019 e da erogare in 3 rate entro il 30 dicembre 2019, salvo diversa intesa a livello locale, ma comunque non oltre il 30 giugno 2020.

SERVIZI ASSISTENZIALI ANPAS - ACCORDO 28 SETTEMBRE 2018	
MINIMI TABELLARI	Categoria F6: € 3.490,52

TRASPORTO AEREO ATTIVITÀ AEROPORTUALI - ACCORDO 30 MAGGIO 2019													
AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ	<p>⇒ <i>Servizi ATM - Impianti strategici</i> Per i dipendenti in servizio alla sottoscrizione del verbale 17 luglio 2018, gli importi dello scatto anomalo (scatto + indennità integrativa speciale) sono incrementati dell'1,40%.</p> <p>⇒ <i>Servizi ATM - Impianti a basso traffico</i> Per i dipendenti in servizio alla sottoscrizione del verbale 17 luglio 2018, gli importi dello scatto anomalo (scatto + indennità integrativa speciale) sono incrementati dell'1,40%.</p>												
INDENNITÀ VARIABILI	<p>⇒ <i>Personale Enav</i></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Profilo</th> <th>Importi dal 1.12.2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Controllori traffico aereo</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- ACS/RAD, ACP</td> <td>60,00</td> </tr> <tr> <td>- APS/RAD, ADI/RAD</td> <td>47,50</td> </tr> <tr> <td>- APP, ADI, ADV e CTA BT</td> <td>44,50</td> </tr> <tr> <td>Esperto assistenza al volo, meteorologo</td> <td>20,00</td> </tr> </tbody> </table>	Profilo	Importi dal 1.12.2019	Controllori traffico aereo		- ACS/RAD, ACP	60,00	- APS/RAD, ADI/RAD	47,50	- APP, ADI, ADV e CTA BT	44,50	Esperto assistenza al volo, meteorologo	20,00
Profilo	Importi dal 1.12.2019												
Controllori traffico aereo													
- ACS/RAD, ACP	60,00												
- APS/RAD, ADI/RAD	47,50												
- APP, ADI, ADV e CTA BT	44,50												
Esperto assistenza al volo, meteorologo	20,00												
INDENNITÀ DI VOLO - SERVIZI ATM - IMPIANTI STRATEGICI	Comandante DOV: aumento € 60												
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Servizi ATM ed Enav - Impianti strategici</i> Quadro: € 3.504,85</p> <p>⇒ <i>Servizi ATM ed Enav - Impianti a basso traffico</i> Quadro: € 3.504,85</p>												

VETRO, LAMPADE E DISPLAY INDUSTRIA - ACCORDO 27 LUGLIO 2016	
MINIMI TABELLARI	<p>⇒ <i>Settori a soffio, a mano e con macchine semiautomatiche (settori non meccanizzati)</i> Livello 9A: € 2.001,51</p>

I formulari per l'ufficio paghe

Oggetto: SUPERAMENTO DELLA DURATA MASSIMA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, e con l'eccezione delle attività stagionali, la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i 24 mesi, inclusi i periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato.

Fermo quanto sopra precisato, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, può essere stipulato presso l'ITL competente per territorio.

Si fornisce il *fac-simile* dell'istanza per il superamento della durata massima del contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, D.L. 87/2018, convertito con modificazioni dalla L. 96/2018, che ha modificato la disciplina di tale contratto.

Il modulo può essere compilato in modalità digitale, cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato all'indirizzo Pec di riferimento o stampato e inviato per posta ordinaria o consegnato all'ufficio competente.



[PRELEVA IL MODULO](#)

Le agevolazioni per l'azienda

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ

Tra le varie misure a vantaggio delle imprese occorre ricordare l'incentivo spettante ai datori di lavoro che stipulino contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs, che consiste in una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, nei limiti delle risorse preordinate nel Fondo per l'occupazione. La circolare Inps n. 133/2019 illustra le modalità per il recupero delle riduzioni contributive, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2018.

DESTINATARI

Datori di lavoro che, al 30 novembre 2018 abbiano stipulato contratti di solidarietà, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente. Le istruzioni fornite dall'Istituto per la fruizione della riduzione contributiva sono destinate alle imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione alla riduzione contributiva, i cui periodi di Cigs per solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2019.

BENEFICIO

La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi. La riduzione contributiva deve essere applicata sui contributi versati per ciascun dipendente interessato all'abbattimento dell'orario di lavoro, come stabilito nel contratto di solidarietà.

Il beneficio della riduzione contributiva deve essere rapportato a ciascun periodo di paga ricompreso nell'arco temporale di autorizzazione alla fruizione del beneficio stesso.

Considerato che l'obbligazione contributiva sorge alla scadenza del periodo di paga, le riduzioni contributive sono applicabili nel periodo cui si riferisce la denuncia contributiva, in relazione all'orario di lavoro effettuato da ogni lavoratore.

Conseguentemente, per ogni mese i datori di lavoro hanno diritto alla riduzione del 35% sulla parte dei contributi a loro carico per ogni lavoratore che, in detto mese, abbia un orario ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale.

Non sono soggette alla riduzione contributiva in argomento le seguenti forme di contribuzione, dovute dai datori di lavoro interessati:

- il contributo per la garanzia sul finanziamento della QuIR;
- il contributo previsto dall'articolo 25, comma 4, L. 845/1978, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai Fondi di assistenza sanitaria;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo.

Il beneficio contributivo è incompatibile con qualunque altro beneficio contributivo previsto, a qualsiasi titolo, dall'ordinamento.

Conseguentemente, i lavoratori per i quali l'impresa fruisce del beneficio di cui all'articolo 6, comma 4, D.L. 510/1996, non devono essere destinatari di altre agevolazioni contributive.

L'applicazione del beneficio in parola rimane inoltre subordinata al rispetto delle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1175, L. 296/2006, in materia di regolarità contributiva e di rispetto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali specifici, per esporre nel flusso UniEmens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, valorizzeranno all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

- nell'elemento<CausaleACredito> inseriranno il codice causale di nuova istituzione "L943", avente il significato di "Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del DL 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2018";
- nell'elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo.

Le predette operazioni di conguaglio dovranno essere effettuate entro il giorno 16 febbraio 2020.